

Legge 14-02-1963, n. 161
Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.
(G.U. 09-03-1963, n. 66, Serie Generale)

Art. 2-bis

I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. **La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.**

Note:

1 Articolo inserito dall'art. 3, L. 23 dicembre 1970, n. 1142.